ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Art. 3

Cabina di regia

La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 - 2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale in raccordo con le attivita' del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni;

b) promuove la complementarita' e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

c) verifica i risultati dell'attivita' di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;

d) definisce le priorita' della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui al medesimo comma 1 e' integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attivita' della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 7 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
Titolo	I — Misure di riforma della politica di coesione
Capo	I — Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-politiche-di-coesione/art-3-cabina-di-regia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it